

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'udienza del 27.09.2018 all'esito della discussione della causa e sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *quinquies* II comma c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero *omissis*/2014 R. G. promossa da:

S.R.L., in concordato preventivo

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione e respinta ogni contraria eccezione:

a) accertare e dichiarare il diritto della S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO alla restituzione di tutti i canoni corrisposti in favore della BANCA (quantificati nel totale in Euro 1.810.035,11) fino al momento della risoluzione contrattuale formalizzato con comunicazione del 18 febbraio 2013 – oltre interessi maturati dai singoli pagamenti al saldo, decurtati del solo “*equo compenso*” fino alla data di restituzione del bene, per come risulterà quantificato in giudizio a seguito di apposita C.T.U.;

b) per l'effetto condannare la stessa BANCA al pagamento del tantumdem, per importo da determinarsi, in ogni caso, quantificando il canone mensile di riferimento decurtato dagli interessi convenzionali applicati, attesa l'eccezione di nullità delle relative clausole;

c) per l'effetto rimettere la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento della richiesta CTU.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

PER PARTE CONVENUTA:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

1) Rigettare le domande formulate da controparte giacché inammissibili ed improponibili, prima ancora che infondate in fatto e diritto, per le ragioni spiegate in atti;

2) in via meramente subordinata e salvo gravame, nella ipotesi in cui per avventura fosse riconosciuta una diversa qualificazione giuridica al rapporto contrattuale portato all'esame, condannare controparte al pagamento dell'equo compenso *ex art.* 1526 c.c., nella misura pari all'importo periodico convenuto contrattualmente per l'utilizzo del bene e fino alla data della risoluzione contrattuale comminata con missiva del 18.02.2013 (cfr. doc. 3 comparsa di

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giorgia Carbone, n. 10848 del 26 ottobre 2018

costituzione), al quale si aggiungono gli ulteriori importi per l'uso del medesimo cespite *sine titulo*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 cc., quantificati sempre con riferimento al corrispettivo mensile contrattualmente convenuto; oltre, infine, il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto alle obbligazioni a carico del lessee, da liquidarsi in via equitativa, avuto riguardo all'indennizzo previsto in contratto ex art.23 CGC;

3) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO ha convenuto in giudizio la BANCA in relazione al contratto di locazione finanziaria n. *omissis*, stipulato in data 23.12.2003 e avente oggetto n.1 unità immobiliare sita nel comune di *omissis*, via *omissis*, dando atto sia dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto comunicata dalla banca che l'avvenuta riconsegna del bene chiedeva l'accertamento del suo diritto alla restituzione dei canoni di locazione finanziaria in applicazione della norma di cui all'art. 1526 c.c. trattandosi di un leasing traslativo, nonché la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art. 1815 c.c. stante l'usurarietà degli interessi pattuiti prodotta dalla sommatoria aritmetica dei tassi afferenti gli interessi corrispettivi e quelli di mora.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato gli assunti di parte attrice –in particolar modo l'asserita riconsegna del bene – ed ha chiesto il rigetto di ogni domanda.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., sono state respinte le istanze istruttorie. All'udienza del 19 aprile 2018, subentrato un nuovo giudice, le parti hanno precisato le conclusioni e, assegnato alle parti il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 281 quinquies II comma c.p.c. in data 27 settembre 2018 all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Anzitutto, deve essere ribadita l'inammissibilità della CTU contabile la cui richiesta è stata reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflua al fine di decidere le domande proposte da parte attrice.

Passando alla disamina del merito ad avviso di questo giudice le domande proposte da parte attrice sono infondate per i motivi che si vanno ad esporre.

Preliminarmente va osservato che risulta pacifico in quanto documentale e non contestato che la BANCA abbia stipulato in data 23.12.2003 un contratto di leasing immobiliare (n. *omissis*,) a favore della S.R.L. avente ad oggetto un capannone industriale sito nel Comune *omissis*, identificato presso il catasto fabbricati al fg. 28, mappale *omissis*, categoria e *omissis*, che il contratto si sia risolto di diritto per effetto della comunicazione mediante lettera raccomandata A/R del 18.2.2013, ricevuta dall'utilizzatore in data 28.2.2013.

Risulta contestato, invece, che il cespite immobiliare sia stato riconsegnato alla concedente. Infatti parte attrice afferma che in data 25.5.2013 provvedeva alla riconsegna dell'immobile in favore del geom., *omissis*, delegato della BANCA il quale "*preso atto dell'intervenuta consegna del bene, si riservava di inviare il relativo verbale di immissione nel possesso*"; mentre parte convenuta nega di avere ricevuto in consegna l'immobile e a conferma di tale circostanza afferma che nessun verbale di riconsegna era stato predisposto, anzi infruttuosi erano stati i tentativi di recupero dell'immobile ed essendo nel frattempo parte attrice stata ammessa al concordato preventivo, la concedente aveva avanzato domanda di rivendica ex

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giorgia Carbone, n. 10848 del 26 ottobre 2018

art. 160 l.f.. Dalla documentazione prodotta emerge effettivamente che l'immobile non risulta essere stato riconsegnato dall'utilizzatore al concedente.

La missiva allegata all'atto di citazione del 27.5.2013 non dimostra, come sostiene parte attrice, l'avvenuta riconsegna del cespite. In tale comunicazione indirizzata alla conduttrice e alla concedente- ma di cui non vi è prova sia stata ricevuta da parte convenuta- si dà atto della riconsegna in data 25.5.2013 dell'immobile, ma non vi è in atti alcun verbale di riconsegna del cespite. A conferma della mancata riconsegna del cespite vi è la domanda di rivendica avanzata da parte convenuta in data 16.4.2014 (doc. 5 fascicolo convenuto) che la concedente non avrebbe avanzato se fosse rientrata nel possesso del cespite anteriormente all'avvio della procedura di concordato.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato l'applicabilità in via analogica al contratto di leasing della disciplina prevista per la vendita con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1526 c.c. atteso che il caso in esame rientra nella disciplina dell'art. 72 quater l.f., mentre parte attrice ha ritenuto che la giurisprudenza di legittimità considera ancora attuale la distinzione fra leasing traslativo e leasing di godimento e, nonostante la vigenza della disciplina dell'art. 72 quater l.f., continua ad applicare al contratto di leasing traslativo l'art. 1526 c.c., che, pertanto, secondo la propria tesi difensiva, deve essere applicato al caso in esame.

Se si considera che la risoluzione di diritto del contratto di leasing in esame è avvenuta in data 28.2.2013 e, quindi, anteriormente alla data di apertura del concordato preventivo della S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO ammessa a tale procedura in data 14.10.2013 (come emerge dal doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) e che ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 169/2007 *"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore"* si deve ritenere applicabile al caso in esame la disciplina prevista dall'art. 72 quater l.f. il quale al II comma prevede che: *"In caso di scioglimento del contratto - anteriore alla apertura della procedura concorsuale, altrimenti si applicherebbe l'art. 72 l.f. che attribuisce al curatore la facoltà di scegliere se proseguire il contratto, ancora efficace fra le parti, o sciogliersi dallo stesso- il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a)."*

La giudicante ritiene che, sebbene attualmente autorevolmente sostenuta sia in dottrina che in giurisprudenza, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo non possa essere seguita, non essendo più così attuale, a seguito dell'introduzione dell'art. 72 quater L.F. per effetto del d. lgs. n. 5/2006, come modificato dal d. lgs. n. 169/2007.

In particolare, secondo quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, *"nella prima, corrispondente a quella tradizionale, l'utilizzazione della res da parte del concessionario avviene dietro versamento dei canoni all'uopo previsti. Tale utilizzazione si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene, per la durata del contratto e secondo la potenzialità economica del bene stesso. In tale tipo contrattuale i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo del godimento. Nel secondo tipo, invece, le parti, al momento della formazione del consenso, prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo apprezzabile per l'utilizzatore in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione. Il trasferimento del bene all'utilizzatore non costituisce in tal caso, come nel leasing*

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giorgia Carbone, n. 10848 del 26 ottobre 2018

tradizionale, un'eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al contratto. Di conseguenza, mentre il leasing tradizionale si qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica non soggetto, in sede di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, alla retroattività dell'effetto risolutivo disposta in via generale dall'art. 1458, comma 1 c.c., nell'altra figura tale retroattività si realizza, con il conseguenziale diritto delle parti ad ottenere la restituzione di quanto prestato e con l'applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 c.c. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà" (cfr., da ultimo, Cass. Civ., 19.4.2010 n. 9257 e, in precedenza, Cass., Civ., 13.12.1989 n. 5573; Cass. Civ., 13.1.2005 n. 174; Cass. Civ., 10.6.2005 n. 12317; Cass. Civ., 23.5.2008 n. 13418; Cass. Civ., 8.1.2010 n. 73).

L'applicazione al leasing finanziario traslativo della disciplina - espressamente definita di carattere inderogabile - di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comportava, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti ed il riconoscimento in favore del concedente di un "equo compenso" in ragione dell'utilizzo dei beni tale da remunerare il solo godimento e non anche a ricomprendere la quota destinata al trasferimento finale di essi.

Ne conseguiva che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non avrebbe potuto conseguire alcun indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (cfr. in tal senso Cass. Civ., 27.9.2011 n. 19732).

Non poteva certamente ritenersi ammissibile che la società di leasing ritornasse in possesso di un bene che, al termine del contratto, avesse un valore decisamente superiore al mero prezzo di opzione, trattenendo per di più le somme pagate medio tempore dall'utilizzatore con profitto ampiamente superiore a quello inizialmente pattuito tra le parti.

E proprio per ovviare a tali clausole la giurisprudenza di merito, prima, e di legittimità, successivamente, dando per assodata la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, è stata costretta ad elaborare un meccanismo che fosse idoneo a riequilibrare le reciproche prestazioni, sostanzialmente riconducendo ad equità il sinallagma contrattuale.

Si badi, infatti, che già nel lontano 1993 la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. in tal senso Cass. Civ., SS.UU., 7.1.1993 n. 65), nel verificare la legittimità della clausola, come quella generalmente contenuta nei contratti in oggetto, che conferiva alla società di leasing la possibilità di ritenere le rate pagate, oltre alla risoluzione del contratto comportante la restituzione del bene, aveva indicato, nell'ipotesi di leasing c.d. traslativo, la necessità di introdurre un "*meccanismo riequilibratore delle prestazioni*".

Sia la dottrina che la giurisprudenza avevano all'uopo evidenziato la possibilità, per il giudice, di utilizzare lo strumento di riduzione giudiziale, a norma dell'art. 1384 c.c., della penale prevista per l'ipotesi, appunto, quivi ricorrente, di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

E per far ciò la giurisprudenza (cfr. in tal senso Cass. Civ., 7.1.1993 n. 65) aveva "*riconosciuto alla norma imperativa dell'art. 1526 il valore di principio generale di tutela di interessi omogenei a quelli disciplinati dal leasing traslativo nonché di strumento di controllo dell'autonomia negoziale delle parti*".

Tale impostazione, la quale considerava l'art. 1526 c.c. norma imperativa di carattere inderogabile utilizzata, attesa l'*eadem ratio* con la figura in esame, oltre i confini della vendita con riserva di proprietà, è stata nella stragrande maggioranza dei casi seguita dalla successiva giurisprudenza di merito (cfr. in tal senso Tribunale Milano, 22.11.2007; Tribunale Milano, 26.10.2007; Tribunale di Torino, 11.12.2002): lo scopo è sempre stato quello di evitare, in

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giorgia Carbone, n. 10848 del 26 ottobre 2018

definitiva, un ingiustificato arricchimento di una parte a danno dell'altra atteso che l'art. 1526 c.c. è sempre stato inteso quale norma che *"viene ad assumere il ruolo di clausola generale per tutti i contratti di scambio allo scopo di evitare l'indebito arricchimento di una delle parti"* ai danni dell'altra (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Torino, 29.5.1987; Tribunale di Verona, 15.4.1987; Corte d'Appello di Milano, 23.9.1986).

Senonché, è opinione della giudicante che tale opzione ermeneutica, certamente valida ed utilizzabile in assenza di una qualsivoglia disciplina specifica in materia di "caducazione" del contratto di leasing a seguito dell'intervenuto fallimento di una delle parti, possa essere certamente rivista e ripensata a seguito dell'introduzione dell'art. 72 quater L.F. per effetto del d. lgs. n. 5/2006 (norma secondo la quale, in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale), non essendo più rinvenibile, oggi, l'esigenza di ripristinare il sinallagma contrattuale ed evitare l'ingiustificato arricchimento della società di leasing una volta riformulate, in senso conforme a tale disciplina, le clausole contrattuali relative alla determinazione della penale di risoluzione, nelle quali si prevede espressamente l'imputazione a favore dell'utilizzatore inadempiente di quanto eventualmente ricavato dalla successiva riallocazione del bene [in senso sostanzialmente analogo già le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, secondo cui (...) *"non è, infine, superfluo osservare che la confermata esistenza di diversi modelli di leasing finanziario, soggetti a differenti regimi legali, non conduce necessariamente, sul piano pratico, a conseguenze a tal punto divergenti da giustificare la preoccupazione che, nei casi in cui si ritenga applicabile l'art. 1458 c.c., il concedente realizzi sempre un indebito arricchimento in danno dell'utilizzatore (...)"* cfr. in tal senso Cass. Civ., SS.UU., 7.1.1993 n. 65].

Ciò in quanto l'indirizzo che individuava nell'art. 1526 c.c. una norma di carattere inderogabile analogicamente applicabile anche al leasing traslativo era pienamente giustificabile in un momento in cui nei contratti di leasing oggetto di accertamento giudiziale erano previste clausole, in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, che consentivano al concedente di ottenere la restituzione del bene (che, per definizione, in caso di leasing traslativo poteva aver conservato un ingente valore di scambio), l'intero ammontare dei canoni pattuiti scaduti nonché, a titolo di risarcimento del danno (anche quale "lucro cessante"), i canoni a scadere, il prezzo di riscatto e le spese, con un'evidente vantaggio per la società di leasing e conseguente *"disequilibrio"* tra le contrapposte prestazioni contrattuali incumbenti sulle parti.

E, trattandosi, all'epoca, di figura contrattuale *"atipica"*, non ancora definita né in alcun modo disciplinata dal legislatore, la giurisprudenza, nell'ipotesi, per l'appunto, di solo leasing traslativo, aveva così ritenuto di applicare in via analogica l'art. 1526 c.c. in quanto unica norma che presentava nel panorama legislativo allora vigente significative analogie con il contratto di leasing sebbene anche le differenze non fossero, in realtà, così poco significative atteso che, mentre in tale ultima figura il passaggio della proprietà era solo eventuale, dipendendo da un'ulteriore manifestazione di volontà dell'utilizzatore e dal versamento di un corrispettivo ben determinato, nel contratto di vendita con riserva della proprietà il trasferimento del bene in favore dell'acquirente avveniva automaticamente per effetto del semplice pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito.

Per di più, proprio al fine di raggiungere l'equilibrio, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità aveva attribuito a detta disposizione il valore di "norma imperativa" avente il ruolo di clausola generale di sistema.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giorgia Carbone, n. 10848 del 26 ottobre 2018

Il contratto di locazione finanziaria oggi può ritenersi tipizzato atteso che il legislatore con la disciplina introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (commi da 136 a 140) ha offerto la definizione legale di tale contratto e regolato le conseguenze dell'inadempimento, con particolare riferimento alla vendita o ricollocazione del bene. L'art. 138 ha disciplinato gli effetti della risoluzione del contratto e testualmente prevede: "In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente". Tale disposizione normativa ricalca quanto qualche anno prima il legislatore aveva previsto in caso di sottoposizione di uno dei due contraenti ad una procedura concorsuale. Alla luce di tali novità normative la giudicante ritiene che l'introduzione in sede fallimentare di una disciplina speciale delle sorti di tale contratto nell'ipotesi di fallimento dell'una o dell'altra parte, unitamente all'introduzione per effetto del d. lgs. n. 169/2007 di una differente disciplina speciale avente specificamente ad oggetto la vendita con patto di riservato dominio in ipotesi di scioglimento di rapporto pendente (si confronti a tal fine l'art. 73 L.F.), comporti imprescindibilmente la necessità di rivedere la posizione tradizionale nell'ottica di applicare, sempre in via analogica ovviamente, non già l'art. 1526 c.c. bensì l'intera disciplina di cui all'art. 72 quater L.F. a tutte le ipotesi di leasing, anche a quelle eventualmente già risolte prima del fallimento per inadempimento dell'utilizzatore o prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo come non è in alcun modo contestato essere avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, è opportuno considerare che, con l'introduzione dell'art. 72 quater L.F. il legislatore, colmando una evidente lacuna normativa, nell'intento di stabilire un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del concedente "in bonis" e quelle della massa, ha dettato una regolamentazione degli effetti dello scioglimento del contratto sostanzialmente unitaria, non distinguendo affatto tra leasing traslativo e leasing di godimento, bensì riconducendo ad unità le due figure e dando prevalenza alla loro causa di "finanziamento" rispetto alla causa di "scambio", in tal modo dimostrando, a parere della giudicante, di voler definitivamente superare l'indirizzo giurisprudenziale tradizionale fondato, come sopra chiarito, sull'atavica distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.

Da tutto quanto sopra esposto emerge, in sostanza, che il legislatore, con l'art. 72 quater L.F. abbia voluto effettuare una vera e propria "rivoluzione copernicana" (in tal modo si è espressa la dottrina), invertendo il percorso logico che ha portato alle diverse teorie sulla qualificazione giuridica del leasing e sancendo - per legge - una ricostruzione della locazione finanziaria in termini sostanzialmente unitari di contratto di durata con causa preponderante di finanziamento.

Numerosi sono, infatti, gli elementi a supporto di tale teoria i quali possono essere così sintetizzati:

- la mancanza nel corpo dell'art. 72 quater di qualsiasi riferimento alla distinzione tra leasing di "godimento" e leasing "traslativo" sino ad oggi considerata fondamentale per l'individuazione della disciplina applicabile per via analogica al contratto di leasing finanziario;

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giorgia Carbone, n. 10848 del 26 ottobre 2018

- il riferimento alla diversa tutela tra debito residuo in linea capitale e debito in conto interessi (in ipotesi di capienza del prezzo di realizzo del bene solo il primo risulterebbe "garantito" mentre il secondo parteciperebbe in ogni caso al concorso formale);

- lo specifico richiamo da parte dell'art. 72 quater della norma contenuta nell'art. 67, comma 3 lettera a) L.F., la quale sancisce che le somme già riscosse nei termini d'uso sono acquisite dal concedente a titolo definitivo, riconoscendo, quindi, quella corrispettività, tipica dei contratti di durata (con applicazione del disposto di cui all'art. 1458 c.c.) quale è quello di finanziamento;

- l'introduzione nella legge fallimentare (art. 73) di una disciplina speciale della vendita con riserva di proprietà come rapporto giuridico pendente (sostanzialmente analoga a quella contenuta nell'art. 1526 c.c.) che traccia una regolamentazione delle sorti di tale contratto molto differente da quella prevista dall'art. 72 quater in ipotesi di scioglimento del contratto di locazione finanziaria.

Per siffatta ragione deve ritenersi ormai del tutto inconciliabile con tale fattispecie negoziale un meccanismo analogo a quello contenuto nell'art. 1526 c.c., dettato per la risoluzione della vendita con riserva della proprietà ed applicato in passato, è opportuno ripeterlo, solo in quanto mancava del tutto per il leasing finanziario una normativa analoga a quella oggi prevista dall'art. 72 quater L.F. che, pertanto, può essere applicata in via generale in sede fallimentare, a seguito dello scioglimento del rapporto intervenuto prima della dichiarazione di fallimento o prima dell'ammissione al concordato preventivo.

Alla luce di tali osservazioni e facendo applicazione dell'art. 72 quater l.f. deve ritenersi infondata la domanda attorea che ha chiesto la restituzione dei canoni corrisposti in favore della concedente fino alla data di risoluzione di diritto del contratto di leasing decurtati dell'equo compenso fino alla data di restituzione del bene.

Quanto alle doglianze circa il carattere usurario degli interessi pattuiti, con conseguente nullità della relativa pattuizione, trattasi di un'allegazione del tutto infondata, dovendosi considerare non solo che i tassi di interesse previsti in contratto singolarmente considerati non superavano il tasso soglia usura (TSU), ma anche che ai fini della valutazione circa l'usurarietà non si deve procedere alla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e di interesse moratorio, come sostenuto da parte attrice: invero tale allegazione muove da un equivoco insorto su una fuorviante lettura della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013 secondo cui al fine della verifica del rispetto del tasso soglia usura andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio, laddove tale sentenza, lungi dall'aver affermato tale principio, ha, piuttosto, essenzialmente ribadito il principio, secondo cui *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*.

Va peraltro chiarito che gli interessi moratori devono essere esclusi dal calcolo del TEG, atteso che gli stessi sono dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento dell'utilizzatore e non costituiscono il corrispettivo dell'erogazione del credito ma svolgono una funzione risarcitoria collegata al mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite. In ogni modo deve ulteriormente affermarsi l'impossibilità stessa di effettuare, in base all'ordinamento positivo vigente, una valutazione di usurarietà oggettiva degli interessi moratori in assenza del parametro di riferimento (che, peraltro, ai sensi dell'art. 1 D.L. 394/2000, costituisce "il limite stabilito dalla legge"). Ed invero, per quanto la giurisprudenza della Suprema Corte (nonostante la diversa funzione di interessi corrispettivi e moratori) sia consolidata nel ritenere l'assoggettabilità anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura, tuttavia, va considerato che il parametro oggettivo del Tasso

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giorgia Carbone, n. 10848 del 26 ottobre 2018

Soglia Usura come introdotto dalla L. 108/1996 (quale soglia oltre la quale “scatta” in sede civile come penale la usurarietà del tasso contrattualmente negoziato) è determinato sulla base della rilevazione trimestrale del T.E.G.M. effettuata dalla Banca d’Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze. E’ pacifico che tali prescrizioni (e le conseguenti rilevazioni statistiche) abbiano sempre preso in considerazione esclusivamente i tassi di interesse corrispettivo e non quelli di interesse moratorio e pertanto non è possibile confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia Usura così determinato al fine di farne derivare una valutazione di usurarietà in termini oggettivi del tasso di interesse moratorio.

In conclusione, in base alla legislazione vigente, la possibilità di sottoporre ad un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori non può che essere circoscritta alla dimensione soggettiva dell’usura così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell’istituto, fatta salva la possibilità di inquadramento della pattuizione di interessi moratori nell’ambito della clausola penale (quale predeterminazione forfettaria del risarcimento dovuto per il ritardo nell’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria) con conseguente applicazione della relativa disciplina. Ma nessuno di tali aspetti è stato allegato né provato da parte attrice.

Stante il rigetto delle domande proposte da parte attrice, secondo il criterio della soccombenza va condannata la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO nei confronti della convenuta BANCA;
- 2) condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.500,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Milano, 25 ottobre 2018

Il giudice
Anna Giorgia Carbone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*